

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

L'anno 2020 e di questo il giorno 14 del mese di Settembre, territorio del Comune di Val di Chy, presso la sede dell'Unione di comuni Montani Valchiusella;

TRA

L'Unione di Comuni Montani Valchiusella, con sede in Val di Chy (TO), Via Provinciale n. 10, rappresentata dal Presidente Sig. GAIDO Giuseppe

E

Le Amministrazioni Comunali di Brosso, Rueglio, Traversella, Vidracco e Vistrorio, rappresentate dai rispettivi Sindaci comparenti e sotto elencati:

- NICOLINO Mauro – Sindaco del Comune di Brosso;
- LAFFAILLE Maria Gabriella – Sindaco del Comune di Rueglio;
- COLOMBATTO Renza – Sindaco del Comune di Traversella;
- BERNINI Antonio – Sindaco del Comune di Vidracco;
- RAVETTO ENRI Domenico – Sindaco del Comune di Vistrorio.
-

PREMESSO

- che le Scuole interessate dalla presente convenzione sono l'Infanzia dei Comuni di Val di Chy (Lugnacco) e di Valchiusa (Vico Canavese), la Primaria del Comune di Valchiusa (Vico Canavese) e la Secondaria di primo grado del Comune di Valchiusa (Vico Canavese), plessi che tutti fanno Capo all'Istituto Comprensivo con sede in Vistrorio;
- che appare opportuno favorire, per quanto possibile, una gestione sempre più omogenea e coordinata di tutti i servizi comunque attinenti l'attività scolastica, didattica e formativa, in genere, in modo da omogeneizzare le prestazioni a favore degli utenti;
- che la gestione coordinata tra Enti Locali consente anche l'ottenimento di significative economie rispetto ai costi dei servizi stessi, con benefici immediati anche per gli utenti dei medesimi;
- che nell'ultimo triennio è stato gestito in forma associata il servizio di refezione scolastica, di trasporto e di manutenzione ordinaria e funzionamento degli edifici scolastici dei Comuni di Valchiusa e Val di Chy;
- che la suddetta forma di gestione ha comportato un miglioramento della qualità, un'ottimizzazione del servizio e una riduzione dei costi;

VISTI:

- l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 recante disposizioni sullo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, mediante la stipula di apposite convenzioni tra enti locali;

- le seguenti deliberazioni consiliari:

- dell'Unione di Comuni Montani Valchiusella n. 2 del 25/05/2020,
- del Comune di Brosso n. 4 del 04/07/2020,
- del Comune di Rueglio n. 7 del 14/07/2020,
- del Comune di Traversella n. 22 del 12/09/2020,
- del Comune di Vidracco n. 5 del 19/05/2020,
- del Comune di Vistrorio n. 6 del 30/05/2020,

mediante le quali è stato approvato, tra l'altro, lo schema della presente Convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

**TRA LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTANTE, CON LA PRESENTE SI
CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:**

Art. 1 Oggetto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, l'Unione di Comuni Montani Valchiusella ed i Comuni di Brosso, Rueglio, Traversella, Vidracco e Vistrorio svolgono in modo coordinato ed in forma associata la Funzione di edilizia scolastica - parte corrente -, con particolare riferimento alla gestione del trasporto, della refezione degli alunni ed, in generale, al funzionamento delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado dei Comuni di Valchiusa e Val di Chy, facenti parte dell'Istituto comprensivo di Vistrorio, ivi comprese la determinazione delle tariffe, delle esenzioni e della iniziativa formativa di carattere culturale (gite, visite, escursioni, ecc., ecc..)

Art. 2 – Finalità

La gestione associata di cui al precedente art. 1) è finalizzato ad ottenere:

- a) il miglioramento della qualità delle prestazioni oggetto del servizio;
- b) la ottimizzazione delle modalità di erogazione del servizio;
- c) la riduzione dei costi complessivi del servizio.

Art. 3 – Decorrenza e durata

La presente convenzione ha decorrenza immediata dal momento in cui i Consigli dei Comuni sottoscrittori e dell'Unione avranno provveduto all'approvazione dello schema della medesima ed avrà validità per cinque anni scolastici, a partire dal 2020/2021.

Art. 4 – Attribuzione funzioni

All'Unione di Comuni Montani Valchiusella, che si costituisce quale ente capofila, sono attribuite le funzioni concernenti la predisposizione e l'emanazione degli atti amministrativi relativi alla gestione in forma associata del servizio di ristorazione scolastica, di trasporto alunni, ed al generale funzionamento degli edifici scolastici aventi rilevanza verso l'esterno, ivi inclusi gli adempimenti connessi alle procedure di gara e di affidamento del servizio di cui trattasi, oltre che quant'altro previsto dal precedente art. 1);

Nell'ambito dell'Unione di Comuni Montani Valchiusella, la responsabilità di tali funzioni è a carico del Responsabile dell'Area Finanziaria e Amministrativa, per gli aspetti legati ai servizi e dal Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva per gli aspetti tecnici.

Art. 5 – Forme di consultazione tra Enti. La Conferenza dei Sindaci

La Conferenza è costituita da tutti i Sindaci degli Enti aderenti, o loro delegati, scelti tra i membri delle relative Giunte o Consigli Comunali, ed ha funzione consultiva nell'ambito delle scelte relative alla programmazione, all'attuazione degli interventi ed in ogni altra materia per la quale ne è prevista la competenza nella presente Convenzione, specificando che la scelta operata sarà vincolante se assunta con la maggioranza assoluta dei voti espressi dai Sindaci dei Comuni facenti parte o meno dell'Unione.

La Conferenza è convocata dal Presidente dell'Unione, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante PEC, raccomandata postale od altro mezzo avente data di ricezione certa, di regola una volta all'anno, oppure ogni qual volta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Sindaci degli Enti aderenti. L'avviso di convocazione deve altresì contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora fissata per la riunione.

Il Presidente della riunione della Conferenza nomina un Segretario verbalizzante individuato tra i presenti che provvede alla stesura del verbale della riunione.

Le riunioni della Conferenza sono valide se è presente, complessivamente, la maggioranza assoluta dei Sindaci degli Enti aderenti, o loro delegati, e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

La Conferenza è presieduta dal Presidente dell'Unione, o da un assessore delegato, scelto nell'ambito dell'Organo esecutivo dell'Ente.

Art. 6 Servizio di refezione scolastica

Le procedure di affidamento del Servizio di refezione scolastica saranno svolte in ottemperanza al Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50- Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, s.m.i.;

I rapporti con l'utenza saranno gestiti mediante portale informatico dedicato;

Le tariffe applicate all'utenza saranno determinate annualmente dall'Ente capofila.

Art. 7 servizio di trasporto alunni

Le procedure di affidamento del Servizio di trasporto alunni saranno svolte in ottemperanza al Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50- Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, s.m.i.;

Le tariffe applicate all'utenza saranno determinate annualmente dall'Ente capofila.

Art. 8 Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

L'Unione di Comuni Montani Valchiusella provvederà:

- A convocare, di norma entro il mese di giugno di ogni anno, la Conferenza, di cui al precedente art. 5, per stabilire l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare sugli immobili, per mantenerli in condizioni ottimali per il servizio scolastico, e di questi, l'elenco delle opere di piccola manutenzione che potranno essere svolte anche dal personale dipendente dell'Unione.
- I Comuni di Val di Chy e Valchiusa, ciascuno per i rispettivi edifici scolastici in proprietà, provvederanno alle spese di manutenzione straordinaria, incluse quelle relative al mantenimento ed adeguamento del ruolo previsto dal D.Lgs 81/2008 es.m.i.

Art. 9 Spese di funzionamento ripartite tra gli Enti aderenti

Rientrano tra le spese gestite all'Ente capofila e ripartite dagli Enti aderenti, tutte le spese gestionali, amministrative e di personale dell'Unione, impiegato per la gestione del Servizio, nonché quelle relative alla funzionamento degli edifici, come, ad esempio, le spese di energia elettrica, riscaldamento, telefonia, arredamento, materiale per la pulizia, ecc., nonché di gestione del verde pubblico circostante l'edificio, ma facenti parte del complesso scolastico,

Art. 10 Spese complementari

Rientrano tra le spese gestite all'Ente capofila le spese attinenti ad ogni altra attività svolta in forza di quanto stabilito al precedente art. 1, specificando che sia le spese di cui al presente articolo e sia quelle previste dal precedente art. 9, saranno ripartite ai sensi del successivo art. 11.

Art. 11 Rapporti tra gli Enti convenzionati

I rapporti finanziari tra gli Enti sottoscrittori la Convenzione sono ispirati al principio della solidarietà territoriale ed alla equa ripartizione degli oneri, a riconoscimento dell'effettivo servizio tecnico/amministrativo/funzionale svolto.

Pertanto la ripartizione degli oneri, dedotti gli introiti derivanti dalle specifiche contribuzioni degli utenti e/o fruitori per il servizio di trasporto e refezione, nonché al netto di specifici trasferimenti statali e/o regionali, avverrà secondo il seguente schema, distinto per ogni plesso scolastico:

1. Il 10 % in parte uguale tra tutti i Comuni dell'Unione e i Comuni convenzionati che, e se, hanno alunni/utenti fruitori del servizio e residenti in quei Comuni;
2. Il 40 % in base alla popolazione residente in ciascun comune dell'Unione e convenzionati, che, e se, hanno alunni/utenti fruitori del servizio e residenti in quei Comuni, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente;
3. Il 50 % in base al numero degli utenti e/o fruitori residenti nei Comuni dell'Unione e convenzionati.
4. I mancati introiti derivanti dalle esenzioni di rette o modulazione delle stesse in base all'ISEE (art. 17), saranno addebitati integralmente al Comune di residenza del nucleo familiare interessato.

Art. 12 Finanziamento delle spese

L'Unione, attraverso il personale impiegato nell'Area Finanziaria e Amministrativa, provvederà:

- A predisporre entro il mese di giugno di ogni anno, per il futuro anno scolastico che si avvierà nel prossimo mese di settembre, un prospetto preventivo di tutte le spese che l'Unione dovrà presumibilmente sostenere per la gestione del Servizio edilizia scolastica, relativamente al trasporto, alla refezione, ed ai servizi generali e spese riconducibili al funzionamento come negli articoli precedenti individuati, con l'indicazione delle quote previste a carico dell'Unione stessa e dei Comuni convenzionati;
- A richiedere, ad ogni singolo Comune convenzionato, unitamente all'avvio del prospetto preventivo della spesa, copia dell'atto deliberativo stanziante la quota richiesta a copertura del riparto preventivato e dell'eventuale conguaglio riferito agli anni precedenti che dovrà essere trasmesso, da parte degli Enti convenzionati, entro il 1° del mese di settembre seguente.
- A predisporre entro il 31 dicembre di ogni anno il rendiconto analitico di tutte le spese effettivamente sostenute per la gestione dell'anno scolastico precedente ed inviarlo ai Comuni convenzionati.

L'Unione di Comuni Montani Valchiusella provvederà al finanziamento di tutte le spese dei servizi inerenti la presente convenzione, con annuale rifusione da parte dei Comuni convenzionati della quota a ciascuno spettante, nei seguenti termini:

- Il 50 % della quota a loro carico, individuata nel preventivo di spesa fornito dall'Unione, entro il mese di settembre di ogni anno;
- Il restante 50 %, con il conguaglio eventuale degli anni precedenti da quello corrente, entro il mese di febbraio dell'anno seguente sulla base dei conteggi e delle giustificazioni trasmesse dall'Unione.

Art. 13 Commissione Mensa

E' stata istituita una Commissione mensa, mediante apposita deliberazione della Giunta dell'Unione che ne ha anche approvato il relativo Regolamento, preposta ad affrontare tutte le problematiche connesse al Servizio di refezione scolastica al fine di garantire un buon funzionamento del servizio.

Art. 14 Recesso

Ciascun Ente potrà recedere dalla presente convenzione con preavviso di almeno sei mesi. Il recesso determina la cessazione della gestione associata del servizio in argomento. Le situazioni pendenti, conseguenti all'eventuale recesso di un ente, saranno definite di comune accordo gli Enti interessati.

Art. 15 Riparto spese per alunni non residenti nei Comuni facenti parte della ex Comunità Montana Valchiusella.

Sono ammessi a frequentare le Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Valchiusa e Val di Chy gli alunni/utenti residenti in Comuni esterni alla Valchiusella e per costoro le quote e le rette saranno determinate nel modo seguente:

- Il valore del buono pasto dovrà coprire interamente il costo del servizio maggiorato della percentuale del 5% della quota media annua delle spese di gestione e mantenimento della scuola, risultante dal riparto a consuntivo dell'anno precedente, diviso per un numero convenzionale di pasti annuo stabilito in n. 188 per le Scuole dell'Infanzia, n. 173 per la Scuola Primaria e n. 108 per la Scuola secondaria di Primo Grado
- La quota forfettaria unica richiesta per il servizio di trasporto sarà quella fissata a carico degli alunni residenti nei Comuni convenzionati, maggiorata del 2,5% della quota media annua delle spese totali di trasporto risultante dal riparto a consuntivo dell'anno precedente e versato in un'unica soluzione, ferma restando la validità della motivazione della maggiorazione indicata al precedente punto.

Art. 16 Riparto spese per alunni residenti nei Comuni facenti parte della ex Comunità Montana Valchiusella non convenzionati con l'Unione di Comuni Montani Valchiusella per la gestione in forma associata del Servizio Edilizia Scolastica.

Sono ammessi a frequentare le Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Valchiusa e Val di Chy gli alunni/utenti residenti in Comuni della Valchiusella non convenzionati per la gestione in forma associata del Servizio Edilizia Scolastica con l'Unione di Comuni Montani Valchiusella, però saranno tenuti al pagamento dell'intero costo del servizio di trasporto e di refezione scolastica stabilito in sede di riparto, nonché delle spese di gestione e di manutenzione della scuola.

Art. 17 Disposizioni transitorie finali.

Al fine di uniformare le tariffe a carico degli utenti, si intendono estese a tutti i Comuni convenzionati le agevolazioni previste dalla Giunta dell'Unione, a meno che i singoli Comuni non decidano diversamente, dandone notizia all'Unione medesima.

La convenzione sarà oggetto di registrazione, in caso d'uso, ai sensi della vigente legislazione.

Letto e sottoscritto:

UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

Il Presidente GAIDO Giuseppe



COMUNE DI BROSSO

Il Sindaco NICOLINO Mauro

[Handwritten signature]

COMUNE DI RUEGLIO

Il Sindaco LAFFAILLE Gabriella Maria



[Handwritten signature]

COMUNE DI TRAVERSELLA

Il Sindaco COLOMBATTO Renza



[Handwritten signature]

COMUNE DI VIDRACCO

Il Sindaco BERNINI Antonio



[Handwritten signature]

COMUNE DI VISTRORIO

Il Sindaco RAVETTO ENRI Domenico



[Handwritten signature]

ALLEGATO A

SERVIZIO MENSA PER ALUNNI NON RESIDENTI NEI COMUNI FACENTI PARTE DELLA EX COMUNITÀ MONTANA VALCHIUSELLA

Il valore del buono pasto dovrà coprire interamente il costo del servizio maggiorato della percentuale del 5% della quota media annua relativa alle sole spese di gestione e mantenimento della scuola, risultante dal riparto a consuntivo dell'anno precedente, diviso per un numero convenzionale di pasti annuo stabilito in n. 108.

Esempio prospetto di calcolo a titolo esemplificativo:

Quota annua media spese di gestione e mantenimento € 37.000,00

$€ 37.000,00 / 12 = € 3.083,33$ quota media annua

$€ 3.083,33 \times 5\% : 108 = € 1,43$

Costo totale pasto: € 4,70 (costo utenti residenti) + € 1,43 = € 6,13 arrotondato a € 6,00 a pasto

SERVIZIO TRASPORTO PER ALUNNI NON RESIDENTI NEI COMUNI FACENTI PARTE DELLA EX COMUNITÀ MONTANA VALCHIUSELLA

La quota forfettaria unica richiesta per il servizio di trasporto sarà quella individuata per gli alunni residenti nei Comuni convenzionati, maggiorata del 2,5% della quota media annua delle spese totali di risultante dal riparto a consuntivo dell'anno precedente e versato in un'unica soluzione

Esempio prospetto di calcolo a titolo esemplificativo:

Costo trasporto € 37.000,00

$€ 75.000,00 / 12 = € 6.250,00$ quota media

$€ 6.250,00 \times 2,5\% = € 156,00$

Costo totale trasporto: € 135,00 (costo utenti residenti) + € 156,00 = € 291,00 annui (pari € 0,84 a corsa)

